

PROPOSTA DI LEGGE “Modifiche alla Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli). Istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace.

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 2002.

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 9- bis della legge regionale n. 38 del 2002.

Art. 3 - Entrata in vigore.

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del "Parco nazionale della pace", a Sant'Anna di Stazzema - Lucca);

Considerato quanto segue:

- a) l'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 2002 prevede la costituzione, su iniziativa del Comune di Stazzema, di una fondazione per la gestione del Parco nazionale della pace di cui è parte essenziale il Museo storico della resistenza;
- b) il Museo storico della resistenza è stato dichiarato bene di interesse culturale ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d) del decreto legislativo n.42 del 2004, con decreto n.26/2015 del Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale e Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, notificato al Comune di Stazzema il 5 maggio 2015;
- c) il Museo storico della resistenza a seguito della dichiarazione di interesse culturale è considerato bene culturale demaniale sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo e pertanto inalienabile e indisponibile se non con le modalità e per le finalità ivi previste;
- d) dalla natura di bene culturale demaniale deriva l'inconferibilità, da parte del Comune di Stazzema, del Museo storico della resistenza al patrimonio della costituenda fondazione che, pertanto, non risulta più il modello gestionale ottimale per il Parco nazionale della pace che ha nel Museo storico della resistenza il proprio centro testimoniale;
- e) si è dunque ripensata una diversa forma di gestione per il Parco nazionale della pace individuando in un'istituzione, prevista dall'art. 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'organismo idoneo ai fini della gestione del Parco nazionale della pace secondo i principi e i valori

previsti dalla legge istitutiva.

Si approva la seguente proposta di legge:

Art.1

Sostituzione dell'articolo 7 della L.R. n.38/2002.

1. *L'articolo 7 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli) è sostituito dal seguente:*

“Art.7

Istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace.

1. La Regione individua in una istituzione la struttura e la modalità di gestione del Parco nazionale della pace, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2000, n.381 (Istituzione del “Parco nazionale della pace”, a Sant'Anna di Stazzema – Lucca).

2. La Regione Toscana partecipa con un proprio rappresentante nell'organo di amministrazione dell'istituzione di cui al comma 1.

3. L'istituzione di cui al comma 1 è costituita dal Comune di Stazzema, tenuto conto dei seguenti indirizzi:

a) cultura della pace, del riconoscimento delle memorie storiche e della integrazione tra i popoli, perseguita attraverso lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:

- 1) organizzazione di manifestazioni, incontri e convegni, mostre e spettacoli sui temi della pace e del disarmo;
- 2) promozione e pubblicazione di studi e documentazione;
- 3) creazione di una biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale;
- 4) organizzazione e assegnazione di premi a persone o enti che abbiano contribuito con le loro opere o le loro azioni a promuovere la pace, il disarmo e la collaborazione internazionale;
- 5) valorizzazione del Museo storico della resistenza.

b) riconoscimento della funzione del Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, già costituito per iniziativa del Comune di Stazzema ai sensi della legge regionale 12 agosto 1991, n. 39 (Contributi della Regione Toscana a favore del Comune di Stazzema per interventi rivolti alla esaltazione dei valori della resistenza), nell'ambito delle attività dell'istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace.

4. Il Comune di Stazzema, ai sensi della legge n. 381 del 2000, provvede a determinare i confini del Parco nazionale della pace, nonché a redigere il progetto di sistemazione dell'area destinata al Parco stesso.”

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 9 - bis della L.R. n. 38/2002

1. *L'articolo 9 – bis della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli) è sostituito dal seguente:*

“Art. 9-bis

Contributo regionale

1. Fino alla costituzione della istituzione di cui al comma 1 dell'articolo 7, da perfezionarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione sostiene con un contributo annuale il Comune di Stazzema per la realizzazione di iniziative e manifestazioni che abbiano come finalità l'esaltazione dei valori storici e civili dei quali è simbolo il Comune stesso. Dalla data di costituzione dell'istituzione il contributo annuale è destinato all'istituzione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla determinazione del contributo annuale di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti di comodato stipulati in attuazione della legge regionale 14 aprile 1995, n.63 (Intervento a sostegno dell'Istituto storico della Resistenza)”.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.